**Comune di Modena**
Settore Politiche Economiche e Sport
_____Servizio Attività Economico - Commerciali_____

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO QUOTIDIANO NON ALIMENTARE DENOMINATO "MERCATO PIAZZALE PRIMO MAGGIO"

**- ai sensi art. 27 primo comma, lettera d. del D.Lgs. 114/98 -**

# INDICE

**Art. 1** - **Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione.**

**Art. 2** - **Giornate e orari di svolgimento del Mercato.**

**Art. 3** - **Autorizzazione e concessione decennale di posteggio.**

**Art. 4** - **Subingresso.**

**Art. 5** - **Revoca dell'autorizzazione.**

**Art. 6** - **Revoca e sospensione della concessione decennale di posteggio.**

**Art. 7** - **Affidamento della gestione dei servizi accessori.**

**Art. 8** - **Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7 lettera b.**

**Art. 9** - **Spostamento di posteggio - c.d. miglioria, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera a.**

**Art. 10** - **Scambio di posteggio, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera h).**

**Art. 11** - **Occupazione di suolo per esposizione e vendita e prescrizioni sulle merci appese.**

**Art. 12** - **Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7 lettera a).**

**Art. 13** - **Assenze.**

**Art. 14** - **Modalità di utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e relativi obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.**

**Art. 15** - **Sanzioni.**

**Art. 16** - **Disposizioni finali.**

**Art. 1 – Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento e le modalità di organizzazione e gestione del mercato su aree pubbliche denominato "Mercato Piazzale Primo Maggio" (di seguito anche "Mercato") destinato esclusivamente all'esercizio quotidiano di generi non alimentari ed affini nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.
2. Il Mercato ha sede in Piazzale Primo Maggio, delimitato tra viale della Cittadella, viale Monte Kosica e via Fabriani, ed è composto da n. 18 (diciotto) posteggi collocati entro chioschi di dimensioni, struttura e tipologia previsti dal progetto architettonico approvato dall'Amministrazione, come da planimetria Allegato 1, parte integrante del presente Regolamento.
3. Il Mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/99 è a merceologia esclusiva, essendo consentita la commercializzazione dei seguenti soli prodotti non alimentari: abbigliamento, biancheria intima, articoli di merceria, calzature, pelletteria e articoli da viaggio, articoli per l'igiene e l'estetica della persona, prodotti chimici e minuterie d'uso domestico, oggettistica, bigiotteria, articoli sportivi, libri, elettronica di consumo, casalinghi, cartoleria, giocattoli.
4. Il posteggio identificato in planimetria Allegato 1 con il numero 5 (cinque), è destinato ad attività di servizio o promozione al funzionamento del Mercato o d'integrazione dell'offerta del Mercato medesimo. Detto posteggio potrà essere assegnato tramite bando o affidato, tramite apposita convenzione, al Consorzio/ Associazione di operatori o al soggetto gestore di cui al successivo art. 8. per lo svolgimento di attività affidate o per l'insediamento di attività di servizio che completino e integrino l'offerta alla clientela. Il Dirigente del competente settore comunale provvederà con proprio atto a definire le modalità e le condizioni di tale assegnazione. Resta inteso che l'operatore assegnatario del posteggio numero 5 (cinque) ai sensi del presente comma, anche qualora non eserciti l'attività secondo le norme del commercio su aree pubbliche, è ugualmente obbligato al rispetto delle rimanenti norme del presente Regolamento.
5. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercato è disciplinato dal D.Lgs. 31.03.98 n°114 (di seguito anche "D.Lgs. 114/98"), dalla Legge della Regione Emilia - Romagna 25.06.99 n°12 (di seguito anche "L.R. 12/99") e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia – Romagna 26.07.99 n. 1368 (di seguito anche "Deliberazione n. 1368/99), dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

**Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento del Mercato.**

1. Le giornate di svolgimento e gli orari di vendita sono definite con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28 comma 12 del D.Lgs. 114/98, e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

**Art. 3 – Autorizzazione e concessione decennale di posteggio.**

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del Mercato e la contestuale concessione decennale del posteggio sono regolamentati dalla normativa statale e regionale vigente e dal presente Regolamento.
2. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune comunica alla Regione Emilia – Romagna (di seguito anche "Regione"), l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 1., lettera b, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. L'elenco di cui al comma precedente verrà esposto all'Albo Pretorio del Comune congiuntamente al Bando comunale contenente - tra l'altro - le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, gli eventuali vincoli di carattere merceologico, che potranno essere prescritti sentite le Associazioni di Categoria del commercio, e i criteri di concessione dei posteggi.
4. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli interessati potranno presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A" (ai sensi dell'art. 28 comma 1., lettera a. del D.Lgs. 114/98) relativa ad uno dei posteggi posti a Bando, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, potranno chiedere la relativa concessione di posteggio.
5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente del competente settore comunale provvederà al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto - in caso di domande concorrenti - dei seguenti criteri di priorità (ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2. lettera c):
   a. maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi;
   b. ulteriori criteri previsti dal Bando comunale.
6. L'assegnazione conseguente a ciascun Bando comunale deve riguardare un solo posteggio per operatore (ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2, lettera c.).
7. La concessione di posteggio ha durata decennale, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.114/98, ed è eventualmente rinnovabile d'ufficio alla scadenza.
8. Lo spostamento del posteggio effettuato ai sensi del successivo articolo 9 comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio del

posteggio effettuato ai sensi dei successivi artt. 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 4.

9. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni, ai sensi dell'articolo 4 comma 1. della L.R. 12/99.

10. Ogni titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio è obbligato:

    a. al pagamento della tassa annuale di occupazione di suolo pubblico e di tutti gli altri oneri richiesti dal Comune, secondo le scadenze previste;
    b. a stipulare direttamente i contratti di erogazione di energia elettrica e delle altre utenze per lo svolgimento dell'attività, ivi compresa documentazione di pagamento della tariffa per lo smaltimento rifiuti;
    c. ad effettuare tutte le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei chioschi, nel rispetto del progetto architettonico del mercato;
    d. a stipulare una apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dell'uso degli spazi concessi; Con apposito atto il dirigente del competente settore comunale stabilirà modalità e termini di presentazione della polizza assicurativa da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio;
    e. a consegnare all'Amministrazione, senza alcun esborso da parte di quest'ultima, la struttura per la vendita (chiosco) in caso di cessazione dell'attività a qualunque titolo, senza subentro di terzi;
    f. al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente.

    In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta dall'Amministrazione, il titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio rimane ugualmente obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento della tassa di suolo pubblico e degli altri oneri previsti.

11. Ogni operatore può detenere un massimo di posteggi secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

12. Nel Mercato non sono previste assegnazioni provvisorie (c.d. in "spunta") dei posteggi temporaneamente lasciati liberi dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

**Art. 4 – Subingresso.**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/99, comporta:
   a. l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;

b. il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione, ai sensi della Deliberazione regionale n. 1368/99 punto 7 lettera c.

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato comunicazione regolare e completa di subingresso, sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione e concessione decennale di posteggio, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "*de cuius*" per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività, ai sensi della L.R. 12/99 art. 4 comma 2. Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta/comunicazione sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta/comunicazione, sono reintestati al proprietario.
7. Resta inteso che il subentrante assume tutti gli obblighi in capo al cedente di cui al presente Regolamento. Per la liberazione di eventuali debiti del cedente si farà riferimento all'art. 2560 del Codice Civile.

**Art. 5 – Revoca dell'autorizzazione.**

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata - ai sensi del D.Lgs. 114/98 articolo 29 comma 4 lettera b, e della L.R. 12/99, articolo 5 comma 2 - nei seguenti casi:
   a. l titolare perda i requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
   b. il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità, ai sensi della L.R. 12/99, articolo 5 comma 2 lettera b;
   c. revoca dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi del successivo articolo 6 comma 1, lettera c;
   d. restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come

indicato al successivo articolo 13.

**Art. 6 – Revoca/decadenza e sospensione della concessione decennale di posteggio.**

1. La cessazione della concessione decennale di posteggio può avvenire - prima della decorrenza del termine stabilito – per i seguenti motivi:
   a. rinuncia del titolare;
   b. revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni del titolare, prioritariamente nello stesso mercato e in subordine, in altra area individuata dal Comune, ai sensi della L.R. 12/99 art. 5, comma 3;
   c. decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, ai sensi del D.Lgs. 114/98, articolo 29, comma 4 lettera b e giustificati come previsto al successivo articolo 15;
   d. revoca dell'autorizzazione amministrativa.
2. La concessione decennale di posteggio è sospesa, ai sensi del D.Lgs. 114/98 art. 29 comma 4 lettera b. e della L.R. 12/99, art. 5 comma 2, nei seguenti casi:
   a. mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, di cui al precedente articolo 3, entro i termini previsti;
   b. mancata costituzione della polizza assicurativa, di cui al precedete articolo 3, entro i termini previsti;
   c. utilizzo degli spazi concessi in modo difforme a quanto autorizzato;
   d. mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del chiosco.
3. La sospensione della concessione di posteggio di cui precedente comma si computa a tutti gli effetti, come assenza ai fini della revoca del posteggio, ai sensi del precedente comma 1 lettera c.

**Art. 7 – Affidamento della gestione dei servizi accessori.**

1. Ai sensi dell'art. 6 settimo comma della L.R. 12/99, il Comune potrà affidare la gestione dei servizi accessori del Mercato a:
   a. un consorzio di operatori (di seguito anche "Consorzio") che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio del Mercato;
   b. un soggetto gestore (di seguito anche "Gestore"), selezionato tramite apposita procedura pubblica.

   Entrambe le forme di gestione devono essere regolate da una specifica convenzione che – tra l'altro – definisce:
   - oggetto, durata, responsabilità;
   - gestione dei servizi accessori e della manutenzione;
   - canone, spese di gestione e assicurazioni;
   - obblighi del Consorzio o del Gestore;

- controlli, risoluzione della convenzione e definizione delle controversie.

Resta comunque salvo l'obbligo del Consorzio o del Gestore di sottoporre i criteri e le norme di gestione al controllo del Comune.

2. A seguito dell'affidamento della gestione del Mercato ai sensi del precedente comma gli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio avranno - tra l'altro - i seguenti obblighi nei confronti del Consorzio o del Gestore:

   a. pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico ai sensi del precedente articolo 3, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;

   b. pagamento della quota relativa ai cosiddetti servizi accessori corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessarie al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumi utenze, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, sorveglianza, amministrazione, ecc.) ed alla manutenzione della struttura mercatale, ai sensi del precedente articolo 3, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;

   c. corrispondere le somme dovute quale conguaglio delle spese di cui ai commi precedenti;

   Le somme dovute e/o gli obblighi degli operatori ai sensi del presente comma, dovranno essere corrisposte dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio al Consorzio o al Gestore secondo le modalità e nell'importo previsto dall'apposita convenzione stipulata tra Consorzio o Gestore e il Comune, e dai relativi atti correlati.

3. Resta inteso che il Consorzio o il Gestore è obbligato ad esigere dagli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, un canone annuo, nonché ad applicare criteri per la ripartizione dei c.d. servizi accessori, della manutenzione e delle assicurazioni, in conformità ai criteri stabiliti dal Comune con specifici atti, ed in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

**Art. 8 – Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7 lettera b.**

1. In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi o spostamento del Mercato, il Consiglio comunale - sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori - definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali procederà alla riassegnazione degli stessi.

   Il Dirigente del competente settore comunale provvederà alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun titolare chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, di cui al successivo articolo 14.

2. Qualora il Mercato per cause di forza maggiore ivi compresa la totale o parziale ristrutturazione, dovesse restare chiuso per oltre 3 (tre) mesi senza che sia stata assegnata la nuova area di cui al comma precedente, il canone sarà ridotto proporzionalmente al periodo di chiusura dovuto e all'impatto dell'intervento sulle attività di vendita e, dal momento del termine dei lavori, rivalutato con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in ragione dell'aumento di valore della struttura dovuto all'effettuazione delle opere di ristrutturazione.

**Art. 9 – Spostamento di posteggio - c.d. miglioria, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera a.**

1. Il Comune preliminarmente alla trasmissione alla Regione della comunicazione di cui al precedente articolo 3 comma 2 relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, e pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
2. Le domande verranno accolte, nel rispetto del presente Regolamento, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.
3. In caso di domande concorrenti verranno convocati in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e in tale sede, si assegneranno i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo articolo 14, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.
4. Qualora i titolari convocati all'assemblea di cui al precedente comma, siano impossibilitati a parteciparvi, potranno farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta.
5. I titolari convocati all'assemblea di cui al comma 4 perderanno il diritto all'assegnazione del posteggio qualora non si presentino personalmente o a mezzo delegato.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

**Art. 10 – Scambio di posteggio, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera h.**

1. Le domande di scambio di posteggi possono essere presentate congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
2. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

**Art. 11 – Occupazione di suolo per esposizione e vendita e prescrizioni sulle merci appese.**

1. Gli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio potranno richiedere all'Amministrazione domanda di occupazione di suolo per esposizione e vendita delle merci esclusivamente negli spazi appositamente individuati nell'Allegato 2, parte integrante del presente Regolamento. Qualora, nel corso dell'utilizzo degli spazi autorizzati di occupazione di suolo per esposizione e vendita siano accertate reiterate violazioni a quanto concesso l'Amministrazione, disporrà la revoca della medesima.
2. Le merci eventualmente appese alla struttura del chiosco dovranno essere collocate internamente la copertura del chiosco stesso e, pertanto, non potranno tassativamente superare, in proiezione verticale, il confine degli spazi di cui all'Allegato 2.

**Art. 12 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio[1], ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7 lettera a).**

1. Presso il settore competente del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del Mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati nonché l'elenco dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio (c.d. pianta organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna, di norma a cadenza bimestrale, la graduatoria dei titolari di posteggio.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

**Art. 13 – Assenze.**

[1] Secondo quanto disposto alla lett. a) del punto 7 della Deliberazione 1368/99, il Comune deve stilare la graduatoria dei titolari di posteggio. Tale graduatoria verrà utilizzata in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato e si forma applicando le seguenti priorità:

a. maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (equivale alla data di rilascio della concessione);

b. in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, rilevabile dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.4 della L.15/68 (rilasciata ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 20.10.98 n.403).

1. L'assenza del titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, non giustificata secondo quanto definito nel presente articolo e prorogata per oltre quattro mesi nell'anno solare può costituire motivo di revoca della concessione, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6.
2. Ai sensi dell'articolo 29 comma 4 lettera b del D.Lgs. 114/98, non sono conteggiati:
   a. l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, purché entro i 7 giorni successivi sia presentata al Comune idonea documentazione o in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata. Le assenze per i suddetti motivi sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
   b. il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte, che chieda la sospensione dell'autorizzazione.
3. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'articolo 29, comma 4 lettera b del D.Lgs 31.03.98 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

**Art. 14 – Modalità di utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e relativi obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.**

1. E' obbligatorio tenere a disposizione presso il posteggio l'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio, in originale.
2. La merce di vendita deve essere collocata entro il chiosco del posteggio ed eventualmente negli esterni regolarmente autorizzati.
3. Nel corso dell'attività il posteggio non dovrà rimanere incustodito, salvo cause di forza maggiore.
4. L'uso del posteggio non può essere concesso totalmente o parzialmente a terzi, salvo quanto regolarmente previsto dal legge.
5. Tutto il personale occupato presso il posteggio dovrà essere regolarmente assunto ed inquadrato ai fini previdenziali e contributivi. Le aree concesse devono essere occupate esclusivamente con merci e attrezzature inerenti la vendita.
6. I posteggi e gli altri spazi concessi ai singoli titolari devono essere utilizzati unicamente per lo svolgimento dell'attività di vendita ovvero per le attività autorizzate e compatibili con la destinazione del Mercato secondo la normativa vigente e in modo da non comportare, in ogni caso, pregiudizio alla sicurezza, decoro e fruibilità del Mercato. In particolare è vietato:
   a. svolgere ogni attività pericolosa, insalubre, contraria al buon costume o all'ordine pubblico ovvero tale da pregiudicare il normale svolgimento delle

altre attività o da disturbale i clienti del Mercato;
b. occupare, anche temporaneamente, le parti comuni, occupare spazi non compresi in quelli autorizzati e di pertinenza, ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare in qualsiasi modo la circolazione nel Mercato;
c. entrare nel Mercato con veicoli o altri mezzi;
d. costituire o mantenere deposito anche temporaneo di materiale esplodente, insalubre o maleodorante e di materiale infiammabile non conforme alla normativa vigente;
e. immettere nelle condutture di scarico delle acque bianche o luride o direttamente nella rete fognaria acidi, diluenti, solventi, prodotti o materiali infiammabili, occludenti o comunque pericolosi;
f. installare apparecchi a combustione senza espressa autorizzazione, non conformi alla normativa vigente;
g. installare, senza espressa autorizzazione, antenne radio televisive o comunque ogni altro impianto non previsto dalla regolamentazione comunale;
h. attirare i clienti del Mercato con grida o schiamazzi;
i. installare impianti di qualsiasi natura e/o modificare i chioschi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Qualsiasi modifica ai chioschi dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

7. Tutti gli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio hanno inoltre l'obbligo di tenere costantemente esposti i cartelli indicanti il prezzo di vendita delle singole qualità di derrate. I titolari non potranno rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico.

8. Tutti i titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio hanno l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

9. Le parti comuni, gli impianti ed i servizi comuni devono essere utilizzati dagli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio in modo da non modificarne la destinazione, da non arrecarvi danno e da non impedirne l'uso da parte degli utilizzatori a qualsiasi titolo, o dei clienti del Mercato. Non deve in alcun modo essere ostacolato o limitato l'accesso ed il passaggio attraverso le parti comuni ed il loro libero godimento in conformità alla destinazione di Mercato.

10. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei rispettivi spazi e/o contenitori espressamente predisposti per la raccolta, rispettando le modalità di conferimento che verranno stabiliti dagli organi preposti.

11. I titolari provvederanno autonomamente a mantenere un buon livello di igiene e di pulizia degli spazi concessi, ed, in particolare:
    a. devono provvedere a depositare i rifiuti e le immondizie negli appositi contenitori, secondo le modalità stabilite dagli organi preposti;
    b. non devono arrecare intralcio al pubblico qualora si rendessero indispensabili trasporti di merce durante gli orari di apertura al pubblico del mercato;

c. non devono utilizzare detergenti o prodotti similari di pulizia che emanino odori sgradevoli nel Mercato;
d. non possono utilizzare le parti comuni come deposito di materiali, rifiuti o simili per lavori di pulizia interna ed esterna, come per ogni altra attività di manutenzione.

12. I chioschi non potranno essere in nessun modo modificati in termini di colore, strutture, estetica, ecc. salvo eventuali autorizzazioni espresse rilasciate dal Comune; inoltre non potranno essere attaccati manifesti, volantini o apposte scritte sulle strutture dei chioschi.

13. I titolari dovranno tenere ordinate, durante il periodo di apertura al pubblico del Mercato, tutte le parti del loro esercizio visibili al pubblico.

14. Resta inteso che il Dirigente del competente settore comunale potrà ulteriormente disciplinare / specificare con appositi atti, altre condizioni utili alla corretta gestione delle attività da parte dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

**Art. 15 – Sanzioni**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:
   a. vendere prodotti non appartenenti al genere dei prodotti non alimentari di cui all'art. 1 o prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione, da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio;
   b. esercitare il commercio itinerante nel Mercato;
   c. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

3. Le violazioni di cui ai commi 1, 3, e 8 del precedente articolo 14 sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 462,00.
   Le violazioni di cui alle lettere a., b., d., e., f., g., comma 6 del precedente articolo 14, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 462,00; le restanti violazioni di cui al precedente articolo 14 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

4. Le violazioni alle norme del presente Regolamento diverse da quelle indicate ai precedenti commi del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 462,00.

5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.689/81 e successive modificazioni.
6. In caso di recidiva nelle violazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione con effetto liberatorio), secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 114/98, il Dirigente del competente settore comunale può adottare atto di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giornate consecutive di mercato.
7. Nel caso di:
   a. mancato pagamento della tassa comunale di occupazione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 3, entro i termini previsti;
   b. mancata effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al precedente articolo 3.;
   c. mancata costituzione della polizza assicurativa, di cui al precedete articolo 3;

   da parte del titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, comportano la sospensione della concessione di posteggio fino, rispettivamente. al pagamento di quanto dovuto, all'effettuazione della manutenzione, alla costituzione della polizza assicurativa; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza ai fini della revoca del posteggio, ai sensi del precedente articolo 6.

**Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento verrà notificato agli operatori titolati di autorizzazione e concessione decennale di posteggio nel momento di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Sentite le Associazioni di categoria l'Amministrazione potrà apportare, con apposita deliberazione, modifiche al presente Regolamento nel rispetto dei principi in esso contenuti.